



**DOTT. GIUSEPPE RASULO**  
NOTAIO IN SPINEA

Esente da bollo ai sensi ex art. 90, comma 6, legge n. 289 del 2002.

Repertorio n. 59170

Raccolta n. 24826

**ATTO DI PRECISAZIONE RELATIVO A VERBALE ASSEMBLEARE  
MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  
richiesto dalla Regione del Veneto  
Dipartimento Persone Giuridiche e Controllo Atti  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno in Spinea e nel mio studio notarile alla via G.Verga 1. Innanzi a me dottor Giuseppe RASULO, Notaio in Spinea, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia,

è presente

- BONELLO Stefano, nato a Venezia il 9 maggio 1949, residente a Roncade, via Sant'Ulderico n. 3, codice fiscale BNL SFN 49E09 L736Z, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della «ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA AD INDIRIZZO STEINERIANO» con sede in Oriago di Mira, Riviera Bosco Piccolo n. 40 (costituita con atto Notaio MARELLI Bruno di Mestre in data 17 febbraio 1973 repertorio n.24917 - D.G.R. N. 1946 del giorno 11 aprile 1991, iscritta al n. 50 (VE/410) del Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Veneto, autorizzato espressamente ad apportare tutte le modifiche allo statuto richieste dalle competenti autorità in forza del verbale di assemblea della suddetta Associazione a mio rogito del 6 febbraio 2009 repertorio n. 53735 registrato a Venezia 2 il 16 febbraio 2009 al n. 1654.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io notaio certo, con il presente atto

**premessso**

che come risulta da comunicazione della Regione del Veneto - Giunta Regionale - Servizio Persone Giuridiche - Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti - del 14 maggio 2014 Protocollo n. 208846 Class. C.101, in seguito all'istanza della detta associazione del 27 febbraio 2014 prot. reg. n. 100112 del 6 marzo 2014 ed alla nota presso la detta Sezione della Regione del Veneto prot.reg. n.115409 del 17 marzo 2014 avente ad oggetto informativa di non potersi procedere all'approvazione delle modifiche statutarie per le ragioni elencate nella stessa comunicazione, al fine di apportare le opportune modifiche suggerendo anche ulteriori modifiche da apportare.

**Tanto premessso**

il comparente, nella predetta qualità di delegato dall'assemblea dei soci di detta associazione, dichiara di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 19 nei termini indicati dall'Organo di Controllo presso la Regione del Veneto, come in premessa specificato, come segue:

**"Articolo 1 DENOMINAZIONE**

REGISTRATO AGENZIA  
ENTRATE VENEZIA 2

IL 19/06/2014

AL N. 5574

€. 200,00



È costituita l' "Associazione amici della scuola ad indirizzo steineriano".

Tale denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione è un Ente con personalità giuridica, riconosciuto con D.G.R. 11 aprile 1991 n. 1946, iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d'ordine 50 (VE/410)."

### "Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da R. Steiner per il rinnovamento della scuola, e svolge la sua attività mediante riunioni, conferenze, pubblicazioni, e relazioni con persone, scuole ed enti interessati al problema pedagogico.

L'Associazione si propone inoltre la fondazione e l'eventuale gestione di scuole di ogni ordine e grado, la cui direzione sarà affidata dal Consiglio Direttivo ad un Collegio di Insegnanti, i quali adottino l'indirizzo pedagogico steineriano, con assoluta libertà ed indipendenza delle scelte di carattere pedagogico.

Si precisa che la pedagogia "steineriana" promuove l'inclusività e la valorizzazione di ogni individuo tenendo conto delle diversità e delle potenzialità di ciascuno, con particolare attenzione quindi a disabilità intellettive e relazionali.

L'Associazione pertanto persegue il proprio scopo, anche attraverso le seguenti attività

- a) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- b) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- c) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado, con la precisazione che tale attività ha ad oggetto la mera formazione professionale;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, contrarre mutui anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie, nonché potrà provvedere all'alienazione ed acquisizioni di

beni m  
titolo  
modali.  
L'assoc  
nella  
zione  
lità, c  
"Artico  
Il pat  
ed imm  
seicent  
220.000  
n.1488  
Le risc  
- quot  
- cont  
- cont  
- cont  
ni, di  
lizzat  
proget  
- cont  
- lasc  
- rimb  
serviz  
- qual  
e prod  
quelle  
miti d  
- ogni  
I vers  
so, e  
ne, n  
dall'A  
di qua  
I vers  
gnatam  
smissi  
né per  
"Artic  
Sono  
dell'A  
e che  
zione  
La mar  
Sono s  
te for  
Tutti  
di ass  
L'atti

beni mobili ed immobili, aziende o rami di aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e nella realizzazione delle sue finalità statutarie l'Associazione non fa discriminazioni politiche, di razza, di nazionalità, di religione e di sesso."

#### "Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili del valore di Euro 113.620,52 (centotredicimila-seicentoventi virgola cinquantadue) corrispondenti a Lire 220.000.000 (duecentoventimilioni), giusta deliberazione n.1488 del 13 marzo 1992 Regione Veneto.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale."

#### "Articolo 5 I SOCI

Sono soci ordinari le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, saranno ammessi dal Consiglio su domanda, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

La mancata ammissione dovrà essere motivata.

Sono soci di diritto gli insegnanti delle scuole eventualmente fondate o gestite dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione nella misura fissata dal Consiglio.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta



in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci, che possiedano i requisiti statutari, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, godano dei diritti civili, devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa, e ogni socio ha diritto ad un voto.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Tutti i Soci godono di pari dignità e partecipano alla vita associativa con parità di diritti e doveri, fatti salvi quelli derivanti dalle cariche elettive.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile."

#### **"Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, e avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatto almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
  - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
  - in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio è inappellabile, e deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

In c  
C.C.,  
tro :  
liber  
"Art:  
Le AS  
Le A  
o in  
indio  
L'as:  
ne pe  
L' A  
ze l  
no l  
di vo  
La c  
appo:  
neo  
nica  
scel  
L'As  
l'un  
Le s  
gli  
ogni  
Non  
ti d  
"Art  
L'As  
in c  
in l  
su c  
di v  
Il P  
dazi  
ste  
Spet  
disc  
ni.  
L'As  
1) e  
rica  
2) c  
rett  
3) c  
di  
funz  
- er  
per  
si p

In caso di esclusione, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del C.C., l'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione."

**"Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno ai sensi ne per gli effetti del successivo articolo 10.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 15 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali."

**"Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
- 3) delibera ed approva il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento ed è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo, salvo le ipotesi previste dall'art. 2364 del C.C.,

- entro la data di inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo;
  - 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
  - 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori o Revisore Unico dei conti, il rendiconto consuntivo.
  - 6) elegge l'organo di Revisione Contabile;
  - 7) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie nonché sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal precedente art. 9 e dal successivo art. 18."

**"Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di undici membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri dell'Organo di Revisione Contabile, nonché i rappresentanti del Collegio degli Insegnanti, con voto meramente consultivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente."

**"Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea, nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina di rappresentanti

pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare, ed attuare previa ratifica dell'Assemblea, il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti o Associazioni o Fondazioni, aventi finalità antroposofiche."

**"Articolo 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO**

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, vengono eletti, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea medesima. Se viene previsto un Collegio questo sarà composto di tre membri effettivi.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti o il Revisore Unico partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio o il Revisore Unico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo."

**"Articolo 19 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica."


Pertanto lo Statuto, così modificato, che risulta essere di tre fogli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa firma del comparente e di me notaio.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato al comparente che lo approva dichiarandolo conforme a verità ed alla sua volontà, da me diretto da principio alla fine, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed parte scritto di mio pugno su due foglio per sette facciate fin qui sulla ottava.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinque.

F.to Stefano BONELLO

" Giuseppe RASULO Notaio



Arti  
È c  
ste  
Tale  
ed  
L'as  
sci  
stro  
nume  
**Arti**  
L'As  
L'As  
tern  
La  
deli  
Il  
sede  
la r  
I s  
ment  
**Arti**  
L'As  
cro,  
sior  
rinn  
riur  
scuc  
L'As  
gest  
sarà  
gnar  
con  
re p  
Si p  
vità  
le  
re a  
L'As  
trav  
a)  
legi  
pers  
b)  
cura  
tell  
tile



Allegato "A" al n. 24826 di Raccolta

**STATUTO**

**TITOLO PRIMO**

**DENOMINAZIONE, SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE**

**Articolo 1 DENOMINAZIONE**

È costituita l' "Associazione amici della scuola ad indirizzo steineriano".

Tale denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione è un Ente con personalità giuridica, riconosciuto con D.G.R. 11 aprile 1991 n. 1946, iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d'ordine 50 (VE/410).

**Articolo 2 SEDE**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mira.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Veneto.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

**Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da R. Steiner per il rinnovamento della scuola, e svolge la sua attività mediante riunioni, conferenze, pubblicazioni, e relazioni con persone, scuole ed enti interessati al problema pedagogico.

L'Associazione si propone inoltre la fondazione e l'eventuale gestione di scuole di ogni ordine e grado, la cui direzione sarà affidata dal Consiglio Direttivo ad un Collegio di Insegnanti, i quali adottino l'indirizzo pedagogico steineriano, con assoluta libertà ed indipendenza delle scelte di carattere pedagogico.

Si precisa che la pedagogia "steineriana" promuove l'inclusività e la valorizzazione di ogni individuo tenendo conto delle diversità e delle potenzialità di ciascuno, con particolare attenzione quindi a disabilità intellettive e relazionali.

L'Associazione pertanto persegue il proprio scopo, anche attraverso le seguenti attività

- a) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- b) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettuale e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e



sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

c) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado, con la precisazione che tale attività ha ad oggetto la mera formazione professionale;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, contrarre mutui anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie, nonché potrà provvedere all'alienazione ed acquisizioni di beni mobili ed immobili, aziende o rami di aziende, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e nella realizzazione delle sue finalità statutarie l'Associazione non fa discriminazioni politiche, di razza, di nazionalità, di religione e di sesso.

#### **Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili del valore di Euro 113.620,52 (centotredicimilaseicentoventi virgola cinquantadue) corrispondenti a Lire 220.000.000 (duecentoventimilioni), giusta deliberazione n.1488 del 13 marzo 1992 Regione Veneto.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, se-

gnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

## TITOLO SECONDO

### SOCI

#### Articolo 5 I SOCI

Sono soci ordinari le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, saranno ammessi dal Consiglio su domanda, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

La mancata ammissione dovrà essere motivata.

Sono soci di diritto gli insegnanti delle scuole eventualmente fondate o gestite dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale di associazione nella misura fissata dal Consiglio.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci, che possiedano i requisiti statutari, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, godano dei diritti civili, devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa, e ogni socio ha diritto ad un voto.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Tutti i Soci godono di pari dignità e partecipano alla vita associativa con parità di diritti e doveri, fatti salvi quelli derivanti dalle cariche elettive.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al

Consiglio Direttivo, e avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatto almeno tre mesi prima;

c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;

- in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio è inappellabile, e deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

In caso di esclusione, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del C.C., l'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

### TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

#### Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'organo di revisione contabile.

#### Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno ai sensi ne per gli effetti del successivo articolo 10.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 15 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti

delle  
Artico  
E' co  
meno  
con i  
te oc  
altro  
nuto  
L'Ass  
costi  
drit  
prima  
sias  
L'Ass  
te co  
venti  
non  
con l  
voto.  
Le As  
seco  
maggi  
Per  
ciazi  
vorev  
La v  
sepa  
altro  
Artic  
L'As  
in c  
loro  
desi  
voto  
Il F  
dazi  
dell  
Spet  
disc  
vota  
L'As  
1)  
rica  
2)  
rett  
3)  
di  
fun  
- e  
per

delle quote sociali.

#### **Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

E' costituita dai Soci Ordinari e di Diritto, iscritti da almeno due mesi prima della data della riunione, ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio, assente od impedito, potrà farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, mediante delega scritta; tuttavia ogni intervenuto non potrà rappresentare più di un socio.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati,

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritti al voto.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Per le sole delibere comportanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

#### **Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
- 3) delibera ed approva il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento ed è convocata almeno due volte all'anno:  
- entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo, salvo le ipote-

